



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@fimos.it

Reg. Ass. n. 109 - Reg. AdE n. 1428

Spett.le

ATS Milano

Al Direttore Generale  
Preg.mo Dott. Walter Bergamaschi

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  
della Riabilitazione e della Prevenzione

Al Presidente Dott. Diego Catania  
Province di MI CO LC LO MB SO  
Via San Gregorio 53 20124 MILANO

Alla Federazione Nazionale Ordini TSRM e  
PSTRP

Al Presidente Nazionale  
Via Magna Grecia 30 A 00183 ROMA

Regione Lombardia

Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro

Al Direttore Generale  
Assessorato alla Sanità  
Al Direttore Generale  
Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano MI

e p / c

Ministero della Salute

Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie  
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
Via Lungotevere Ripa, 1 ROMA

**Bergamo li, 11 Giugno 2019**

*Prot. 114/19*

**Oggetto: Comunicazione dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione del 25 gennaio 2019 in relazione al ruolo del Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB)**

La F.I.M.O.S., attiva da anni nella tutela dei professionisti dell'area massoterapica, balneoterapica ed idroterapica, è venuta a conoscenza di una lettera inviata alla Vostra attenzione e pubblicizzata sulla rivista "Quotidiano sanità", a firma del Presidente dell'Ordine dei Tecnici di radiologia Medica e Ordini PSTRP delle province di MI CO LC LO MB SO, dott. Diego Catania.

**F.I.M.O.S. - Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi**  
Via G.B. Moroni, 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090 (int. 2) - Fax 035262335  
P.IVA 95226810166



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@fimos.it

La suddetta missiva, mai inviata per conoscenza a questa Federazione né, per il vero, nemmeno comunicata a Regione Lombardia, contiene un aperto e frontale attacco ad una professione, quale quella del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB), prevista, riconosciuta e regolamentata sia a livello statale che regionale.

Con la presente FIMOS intende assumere una netta posizione di censura in merito alla comunicazione di cui in oggetto, al fine di tutelare l'immagine della figura professionale del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) e sottolineare l'illegittimità della suddetta comunicazione sotto molteplici aspetti sia nei contenuti che alla radice sotto il profilo della legittimazione attiva dello scrivente Diego Catania, il quale ha volontariamente e sotto la propria responsabilità inteso ledere, senza alcuna ragione apparente, l'immagine della figura stessa del MCB e screditare nel contempo l'operato di Regione Lombardia.

### **In merito alla legittimazione da parte dell'Ordine**

In primo luogo va rilevata **l'assoluta carenza di legittimazione attiva dell'Ordine in questione** nell'assumere posizione di discredito nei confronti di una professione – arte ausiliaria delle professioni sanitarie che è indipendente ed estranea all'Ordine medesimo.

Si ricorda che la Legge disciplinante gli Ordini delle Professioni Sanitarie, così come da ultimo disposto dall'art. 4 della Legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin) *vieta* espressamente agli Ordini Professionali di esercitare attività o ruoli di rappresentanza sindacale (art. 4, comma 3, lett. c) L. 3/2018).

Si ricorda che un Ordine non è un'associazione professionale ma è un ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: ogni sua presa di posizione ha una rilevanza istituzionale dalla quale anche il Presidente non può prescindere.

Dalla missiva in questione sono peraltro assenti indicazioni sulla eventuale autorizzazione espressa dell'Ordine in favore del Presidente: ciò fa presupporre che il Presidente Catania abbia agito a titolo personale o, comunque, in assenza di una delibera in tal senso del proprio Consiglio direttivo.

Ciò rafforza l'assoluta carenza di legittimazione e di interesse da parte dell'Ordine medesimo.



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@fimos.it

Inoltre si sottolinea l'inopportunità e l'irritualità della comunicazione, inviata alla sola ATS di Milano e non anche a Regione Lombardia (dalla quale le ATS lombarde dipendono), come nemmeno alle Associazioni di categoria che rappresentano gli MCB come la scrivente, con palese violazione di ogni principio sul contraddittorio.

### **In merito al quadro normativo**

Il contenuto della contestata comunicazione costringe la scrivente a doversi soffermare, seppur brevemente, sul quadro normativo della figura professionale del MCB, ciò non solo per affermare come la professione in questione sia ampiamente e pacificamente istituita, riconosciuta e regolamentata sia a livello statale che regionale, ma anche al fine di evidenziare l'autentico "strafalcione" giuridico (comunque voluto e scientemente elaborato) posto in essere dall'Ordine, o meglio, dal suo Presidente.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una figura professionale istituita all'art. 1 della Legge 23 giugno 1927 n. 1264 (disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie).

L'art. 1 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 23 giugno 1927 n. 1264), impone il rilascio di apposita "licenza" per l'esercizio dell'arte ausiliaria del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, entrambe definite "distinte specialità" dell'infermiere.

Non è vero che la norma si occupa esclusivamente dall'infermiere generico: diversamente da quanto prospettato nella missiva del 25/01/2019, il citato Regolamento **specifica le mansioni del massaggiatore e il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici** indicandole peraltro quali **distinte specialità dell'infermiere**. In particolare essi possono praticare **massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano** (art. 15, lett. c), nonché praticare **bagni medicali a scopo terapeutico** (art. 16 lett. a), dovendo in ogni caso tenere ben visibile il titolo di abilitazione nell'esplicazione della propria attività professionale in locali accessibili al pubblico.

La Circolare del Dipartimento Direzione Generale di Sanità Pubblica del Ministero dell'Interno n. 20400-3 del 05/07/1928, emanata dopo il Regolamento e concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie **conferma e ribadisce le specifiche mansioni del MCB**, distinguendolo ancora una volta dall'infermiere "generico": infatti *"il massaggiatore e il capo bagnino degli stabilimenti Idroterapici sono autorizzati a quegli atti nei quali si concreta l'esercizio della loro arte e che quanto al massaggiatore, sono indicati all' art. 15 lettera c) del regolamento e quanto al capo bagnino, all'art. 16 lettera a (ndr. del RD 1334/1928)"*.



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@limos.it

Se ve ne fosse ulteriormente bisogno si sottolinea come l'arte ausiliaria del MCB è tutelata anche dal successivo Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), il quale al titolo II intitolato "Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria" capo I "dell'esercizio delle professioni sanitarie", dispone (art. 99) che è soggetto a vigilanza anche l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendosi designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, "compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori".

La disposizione normativa appena citata precisa che "la vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".

Ancora la tutela del MCB si rinviene nei successivi artt. 140 e 141 del RD *cit.*, recentemente rafforzati dalla disposizione di cui all'art. 12 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. Legge "Lorenzin") che ha inasprito le relative sanzioni.

L'MCB è inoltre inserito a chiare lettere nell'elenco delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie redatto e pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio sito istituzionale.

Ancora il Ministero della Salute con nota del 22/01/2010 ha chiarito che **l'MCB può esercitare la propria professione anche in regime di libera professione**, *"previa comunicazione al Comune o all'ASL di appartenenza dell'inizio dell'attività produttiva, dietro prescrizione medica per le prestazioni terapeutiche e in piena autonomia (senza prescrizione medica) per le pratiche di massaggio estetico, di benessere e sportivo"*.

Conferma della sua autonomia professionale e che **il MCB (va chiarito una volta per tutte) lavora in regime di dipendenza funzionale (e non dipendenza di subordinazione lavorativa)** rispetto a colui che svolge una professione sanitaria, si rinviene anche dalle recenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 7/E del 27/04/2018 che richiama il parere del Ministero della Salute del 06/03/2018) che ha riconosciuto **la detraibilità dal reddito d'imposta delle prestazioni effettuate dall'MCB quali spese sanitarie**.

Quindi l'MCB, contrariamente a quanto asserito nella missiva contestata, può aprire un proprio studio professionale autonomo.

Il quadro sopra descritto è corroborato anche dalla giurisprudenza, non solo amministrativa, ma anche penale: i Tribunali lombardi, chiamati a giudicare per escludere l'ipotesi di abuso di professione da parte degli MCB, hanno confermato non solo l'esistenza e la legittimità della professione quale arte ausiliaria (v. sentenza Tribunale di Brescia, seconda Sezione Penale, sent. n. 2459 del 29/05/2015), ma hanno altresì specificato la possibilità per lo stesso di avvalersi di alcune apparecchiature elettromedicali, purché in qualità di esecutore e senza svolgere attività di diagnosi e prescrizione terapeutica (si veda da ultimo Tribunale di Busto Arsizio, Ufficio GIP, sent. n. 486/18).

**F.I.M.O.S. - Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi**  
Via G.B. Moroni, 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090 (int. 2) - Fax 035262335  
P.IVA 95226810166



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@fimos.it

Ciò detto è chiaro quindi come il MCB non possa pacificamente ritenersi una “figura priva di contenuto normativo” o “un'etichetta vuota”, così come invece lo definisce il Presidente Catania nella lettera in oggetto, MCB che lo stesso paragona impropriamente alla figura dell'Osteopata, contenuta nella legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin).

Basta infatti una rapida disamina della citata Legge Lorenzin per rendersi conto che **l'Osteopata**, diversamente dal MCB, *è una figura solamente individuata all'art. 7* (peraltro quale professione sanitaria) e che necessita di tutto l'iter prescritto per la sua effettiva istituzione del quale, ad oggi, non vi è alcuna traccia.

**Il MCB** invece, come detto, non solo è un'arte ausiliaria (e non una professione sanitaria) ma è professione **istituita e regolamentata** nel rispetto della ripartizione delle competenze concorrenti di cui all'art. 117 Cost.

### **Sulla figura dell'MCB in Regione Lombardia**

Per quanto attiene a Regione Lombardia, il Decreto n.10043 del 06/10/2009 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, condiviso di concerto con la Direzione Sanità, ha disposto l'attivazione del percorso formativo abilitante l'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, ciò in perfetta aderenza ai principi costituzionali ed alle leggi nazionali in vigore.

Tale decreto non può essere messo in correlazione con le vicende riconducibili alla Regione Abruzzo. Infatti, diversamente dai provvedimenti di competenza abruzzese, **il Decreto n. 10043/2009 di Regione Lombardia ha superato il vaglio di legittimità con sentenza del Tar Lombardia Milano, passata in giudicato** (sentenza n. 676/2011 del 16/02/2011, RG 178/2010).

In tale decisione il TAR Lombardo in modo chiaro ha confermato che la **Regione Lombardia non ha “creato” alcuna figura professionale**, ma ha regolamentato corsi di formazione abilitanti all'esercizio di una arte ausiliaria (quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) **già compiutamente individuata dalla legge statale** quale arte sanitaria delle professioni sanitarie.

È chiaro che alla luce della limpida decisione del Tribunale competente sullo specifico provvedimento ed in assenza di qualsivoglia ulteriore impugnazione, nessuna “revisione critica” può essere richiesta o imposta in conseguenza di decisioni relative a provvedimenti di altre regioni che esulano dalla realtà lombarda.

Di certo in ogni caso la normativa vigente in Lombardia non può essere disattesa dall'ATS di Milano in modo unilaterale e autonomo.



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA  
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI  
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090  
segreteria@fimos.it

Tutto quanto sopra premesso

la scrivente invita la ATS di Milano a non tener in alcun conto la missiva del 25 gennaio 2019 a firma del Presidente dell'Ordine dei **Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione** delle province di MI CO LC LO MB SO, dott. Diego Catania e contestualmente

invita

quest'ultimo a rettificare la propria posizione, diffidandolo nel contempo ad astenersi da qualsivoglia ulteriore atteggiamento infondato e dannoso per l'immagine e la professionalità della categoria del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, diffusa peraltro anche con mezzi di stampa, con riserva espressa della Federazione medesima e/o dei singoli associati di agire nelle opportune sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti e di richiedere il risarcimento di ogni danno patito e *patiando*, nessuno escluso.

Invita

altresì il consiglio direttivo dell'Ordine in questione ad assumere nei confronti del Presidente Diego Catania ogni provvedimento del caso, compresa l'eventuale sua sfiducia.

Nel contempo

si invita

Regione Lombardia a prendere posizione in merito a quanto sopra espresso, in difesa dei propri atti amministrativi ed in virtù del Sistema Regionale Lombardia di cui alla LR 30/2006 anche in relazione ai rapporti con le ATS sul territorio.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale  
Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi  
*Prof. Gianfranco Bresciani*

Ufficio Legale F.I.M.O.S.

Avv. Mirko Brignoli

**F.I.M.O.S.** - Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi  
Via G.B. Moroni, 255 - Bergamo (BG)  
Tel. 035259090 (int. 2) - Fax 035262335  
P.IVA 95226810166